

COMUNE DI TAVAGNACCO***Variante al Piano Regolatore Generale Comunale n. 20*****ASSEVERAZIONI**

Il sottoscritto arch. Massimo FADEL iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Udine al n° 1067, in qualità di tecnico incaricato della redazione della Variante n. 20 al P.R.G.C. di TAVAGNACCO da adottare ai sensi del disposto degli artt. 24 della L.R. 5/2007 e art.11 del D.P.Reg. 20/03/2008 n. 86/Pres, secondo le procedure di cui all'art. 63sexies, della L.R. 5/2007 e s.m.i.

ASSEVERA

ai sensi del comma 2 dell'art. 63sexies della L.R. 5/2007 e s.m.i che la Variante non modifica gli obiettivi e le strategie degli impianti strutturali del PRGC vigente e ricade nella fattispecie di cui alla lett.f) del comma 1 dell'art. 63sexies della L.R. 5/2007 recante:

Non coinvolgono il livello regionale di pianificazione ai sensi dell'articolo 63 bis le varianti allo strumento urbanistico comunale vigente dotato di piano struttura, qualora ne rispettino gli obiettivi e le strategie, né quelle allo strumento urbanistico comunale vigente non dotato di tale piano, qualora prevedano almeno una delle seguenti fattispecie:

f) l'individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento o adeguamento di quelle esistenti per la realizzazione di viabilità, servizi e attrezzature collettive o altre opere pubbliche o per servizi pubblici o di pubblica utilità.

DICHIARA

che non è necessario il parere di cui all'art.10, comma 4 ter, della LR 27/88, come introdotto dall'art.4 della LR 15/92, in quanto già reso dalla Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici - Servizio Geologico - giusto parere n°56/2008 del 26.08.2008, in sede di adozione del Nuovo PRGC.

DICHIARA

che la Variante n. n. 20 al P.R.G.C interessa aree del territorio comunale vincolate dal Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini Regionali (PAIR), sotto il profilo della pericolosità idraulica,

DICHIARA

che la Variante n. n. 20 al P.R.G.C non interessa Beni culturali vincolati dalla Parte II° del Codice dei beni culturali e del paesaggio, mentre interessa Beni paesaggistici di cui alla Parte III° del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs 22-1-2004 n° 42;

ASSEVERA

che le modifiche apportate dalla Variante n. 20 al P.R.G.C. non interessano beni immobili:

- appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato.

IL PROGETTISTA

arch.Massimo FADEL